

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (NA) CARRIERO  | Presidente  |
| (NA) FEDERICO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) DOLMETTA  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) SILVESTRI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 10/05/2022

**FATTO**

A mezzo legale di fiducia parte ricorrente nel modulo di ricorso richiama il reclamo del 27.09.2021, inviato a seguito del riscontro fornito dalla banca ad una prima nota di contestazione del 19.07.2021.

In tale missiva deduce quanto segue.

In data 26.04.2021, il ricorrente apprendeva che il proprio nominativo risultava iscritto nei sistemi CRIF ed EURISC per il ritardato pagamento di n. 6 (sei) rate del contratto di mutuo ipotecario stipulato, il 04.12.2008, con una banca successivamente incorporata dalla resistente.

L'istante, insieme alla moglie, da oltre trent'anni è cliente della resistente, con la quale intrattiene – in proprio nonché come amministratore di alcune società - diversi rapporti di conto corrente dal 1990 e contratti di mutuo dal 2003, per i quali, da oltre diciotto anni, effettua pagamenti regolari e tempestivi.

In data 20.01.2016 una delle società di cui il ricorrente è amministratore estingueva anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario, per l'importo residuo di € 288.215,11 (a fronte di un importo originario di € 350.000,00)

In relazione alle presunte lettere di preavviso del 14.02.2020 e del 14.11.2020 (allegate dalla banca in sede di riscontro al primo reclamo, n.d.r) dichiara che le stesse non risultano mai ricevute, in violazione dell'art. 4, comma 7, del c.d. "Codice di deontologia".

In proposito rileva:

tali missive risultano inviate soltanto alla garante del mutuo;



in ogni caso sono antecedenti al verificarsi dello stato di insolvenza, decorrente dalla data del 05.10.2020 in cui l'intermediario stornava il parziale pagamento della prima rata insoluta dopo aver incamerato parte della quota capitale;

le stesse risalgono inoltre al periodo di diffusione della pandemia da COVID.

la provvista sul conto dedicato al pagamento delle rate del mutuo in questione veniva ripianata immediatamente già nel mese di novembre 2020 e, precisamente, nelle date del 03.11.2020 e del 08.12.2020, mediante l'accredito sul conto di n. 2 bonifici bancari da € 2.000,00 cadauno.

nonostante l'esistenza della provvista la resistente non sanava la rata di ottobre rimasta insoluta, ma preferiva addebitare altre operazioni lasciando, comunque, un saldo positivo alla data del 31.12.2020 di € 2.640,86.

La banca avrebbe inoltre omesso qualsiasi valutazione preventiva in ordine alla "complessiva situazione finanziaria", volta a verificare se quest'ultima poteva considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità, di far fronte ai propri debiti.

Le segnalazioni contestate arrecano un grave pregiudizio al ricorrente, sia personalmente che in qualità di amministratore e socio di diverse società, in termini di danni non patrimoniali - nello specifico, danni all'immagine e danni ed alla reputazione di "buon pagatore" - derivanti dall'impossibilità di accesso al credito.

Tali danni sono quantificabili in 25.000,00 pari ad € 5.000,00 per ogni mese trascorso dall'iscrizione del 31.03.2021.

Si è costituita la resistente ed afferma: il ricorrente, unitamente ad un altro soggetto mutuatario (che non ha aderito al presente ricorso), nel dicembre del 2008, stipulava con una banca poi incorporata dalla resistente un contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 250.000,00, da restituire in n. 240 rate mensili.

Nell'agosto del 2015 e nell'aprile del 2021, i mutuatari, chiedevano due diverse "rinegoziazioni" del tasso ed anche un allungamento della durata dell'ammortamento, al fine di dilazionare il pagamento delle rate che all'epoca risultavano insolute.

Il ricorrente, nel primo reclamo del 15.5.2021, pur ammettendo alcune "carenze irrisorie di liquidità" sul proprio conto corrente, sia il mancato pagamento di n. 4 rate rimaste insolute, lamentava che dette rate erano state erroneamente pagate in ritardo dalla banca "per negligenza del gestore" della filiale.

In particolare afferma la banca che il reclamante si doleva che la filiale non si premurasse più, come avveniva in passato, di avvisare il debitore della mancanza di provvista sul c/c ed attribuiva queste "inefficienze" della banca al sopraggiungere della "pandemia". Inoltre, il cliente, avvisato dalla filiale delle morosità e rilevate le n. 6 rate segnalate in Crif, contestava danni alla propria immagine commerciale, nonché la preclusione nell'accesso al credito e che i fondi, sia pure insufficienti sul conto personale, avrebbero potuto essere attinti "facilmente" da parte della filiale dai conti delle società a lui collegate. Infine, il mutuatario riconosceva che, al fine di consentire la sistemazione dei ritardi nei pagamenti delle rate morose, era stata concessa dalla Banca la "rinegoziazione" del proprio mutuo.

Con successivo reclamo del 19.7.2021, tramite un legale di fiducia, i due mutuatari contestavano nuovamente la legittimità delle segnalazioni nei SIC, chiedendone la cancellazione, sostenendo di aver provveduto "immediatamente" a sanare il pagamento delle rate arretrate, contestando comportamenti scorretti da parte della Banca, in particolare, circa il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso.

In data 28.7.2021, l'Ufficio Reclami, in risposta alle contestazioni, precisava che, a fronte dei ritardi nei pagamenti delle rate, risultavano regolarmente spediti e ricevuti i previsti "preavvisi",

Seguiva un ulteriore reclamo e, quindi, il ricorso.

Tanto premesso la convenuta eccepisce preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva stante l'intervenuta cartolarizzazione, ex art. 58 TUB, a seguito



della cessione in blocco avvenuta nel 2012 in favore di un'altra società (Alfa srl). In proposito rileva che secondo le previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, l'ente tenuto alle segnalazioni è l'intermediario titolare del credito, in applicazione del principio di titolarità del credito. Pertanto, è lo stesso intermediario titolare del credito che, in caso di errore, deve e può rettificare le segnalazioni. Evidenzia inoltre che il secondo atto di rinegoziazione del mutuo del 2.4.2021 indica una diversa società mutuante, quale "parte creditrice".

Sempre in via preliminare evidenzia che nel ricorso il mandato conferito risulta sottoscritto dal ricorrente "in proprio" e non anche come "legale rappresentante pro-tempore di altre società" delle quali lo stesso ricorrente farebbe parte e pertanto le domande qui in esame potranno essere riferite esclusivamente al suo mutuo personale e non anche ad eventuali altri finanziamenti intestati a diversi soggetti giuridici.

In proposito chiede pertanto lo stralcio di tutti i documenti allegati al ricorso riguardanti "il conteggio di liquidazione" di un diverso finanziamento di € 350.000,00 intestato ad una società.

Infine, osserva che il ricorrente ha allegato al ricorso due diverse visure Crif, la seconda delle quali non riporta alcuna morosità relativa alle rate del mutuo de quo e, pertanto, sul punto, potrebbe dirsi cessata almeno parzialmente la materia del contendere, atteso che le contestazioni riguarderebbero esclusivamente le segnalazioni precedenti, così come riportate nell'altra visura pure allegata al ricorso (datata 26.4.2021, ma con dati aggiornati al 31.3.2021), concernente le n. 6 rate "scadute e non pagate" per un importo di € 9.623,00.

Nel merito la convenuta ha eccepito che le normative richiamate dal ricorrente non siano applicabili al caso in questione dal momento che il finanziamento dal quale trae origine la segnalazione non è un "credito al consumo", ma un "mutuo fondiario", che è escluso dall'ambito oggettivo del Capo II del TUB, in base al dato letterale dell'art. 122, co. 1 lett. f) TUB, tale assunto interpretativo non può dirsi smentito nemmeno dal nuovo testo dell'art. 120-undecies del TUB che ha esteso l'ambito dell'operatività dell'art. 125 TUB al credito immobiliare solo a far data dal 4 giugno 2016, risultando inapplicabile al finanziamento ipotecario oggetto del presente giudizio stipulato in epoca anteriore (v. in questo senso, Trib. Ord. Foggia, 18 giugno 2021).

Quanto al presupposto formale, il ricorrente lamenta di non aver ricevuto i previsti "preavvisi di segnalazione" e neppure dei solleciti di pagamento (telefonici o scritti), così come era consuetudine fare la filiale in passato. Traspare secondo l'intermediario dalla stessa documentazione versata in atti dal ricorrente che egli era perfettamente a conoscenza della sua irregolare posizione debitoria, tanto che lo stesso, sin dal primo reclamo (doc 1) ringraziava la filiale della Banca resistente per avergli consentito una rinegoziazione del mutuo (v. allegati al ricorso), al fine di regolarizzare le rate rimaste insolute.

In ogni caso, nel richiamare la normativa applicabile e l'orientamento dell'ABF sul punto, evidenzia che i metodi di spedizione in uso presso la Banca prevedono un sistema di tracciatura della spedizione tramite un servizio di geo-localizzazione satellitare GPS e lettura di un codice a barre univoco. Sul punto versa agli atti i numerosi solleciti di pagamento inviati ai mutuatari (doc. 3), oltre n. 2 lettere spedite mediante il sistema "Formula Certa Nexive" contenenti i preavvisi e la relativa attestazione di avvenuta consegna (doc. 4). Da tali documenti risulta che i due "preavvisi" datati 14.2.2020, sono stati recapitati il 20.2.2020; mentre i successivi due "preavvisi", datati 14.11.2020, risultano consegnati in data 1.12.2020. Tali comunicazioni sono state inviate al medesimo indirizzo indicato dal ricorrente anche nel modulo del ricorso.

Per quanto concerne la contestazione relativa alla mancanza del presupposto sostanziale, richiama parte resistente il contenuto del secondo atto di rinegoziazione del mutuo



(allegato dallo stesso ricorrente al ricorso), nel quale viene data evidenza delle morosità esistenti alla data, atteso che in detto contratto si evidenziava un importo di € 7.331,49 per "capitale scaduto ed impagato"; oltre € 455,94 per interessi relativi alla "rate scadute da più di sei mesi"; oltre € 2.700,69 per interessi relativi a "rate scadute da meno di sei mesi"; oltre € 119,52 per "interessi di mora"; ed € 767,83 per spese a valere su "rate scadute ed impagate" (v. allegati al ricorso). In questo caso, il contratto assume, oltre che il valore di una dichiarazione confessoria (ex art. 115 e 116 c.p.c.), anche quello di ricognizione del debito residuo, inclusivo di rate rimaste scadute ed impagate, per le quali veniva chiesta dai mutuatari e concessa dalla banca - mediante l'atto di rinegoziazione - una dilazione nel pagamento di quelle rimaste morose.

In ogni caso allega numerose quietanze di pagamento di rate scadute e pagate in ritardo con addebito degli "interessi di mora" (doc. 5) nonché gli estratti conto relativi agli anni 2019-2020-2021, i cui saldi e la movimentazione dimostrano che la provvista esistente sul conto risultava insufficiente, ai fini del pagamento delle rate del mutuo de quo e, per tale motivo, le stesse venivano pagate con ritardo rispetto alle scadenze previste (doc. 6).

Si oppone la resistente alla domanda risarcitoria, in quanto priva di qualunque supporto in punto di allegazione e prova, nonché alla richiesta di rimborso delle spese legali, siccome non documentate.

L'istante con repliche dichiara, in primo luogo, che tutte le comunicazioni inviate prima del reclamo del 19.07.2021 sono da ritenersi prive di valore, in quanto inviate dal ricorrente in proprio e non tramite legale.

Sempre in via preliminare, eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Conciliatore Bancario Finanziario designato dalla resistente per la presentazione delle suddette controdeduzioni, per effetto del quale, non si potrà tenere conto di tutta la documentazione allegata dallo stesso.

In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva rileva che:

il contratto in esame non è stato oggetto di alcuna cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., siccome, per aversi la cessione in blocco dei crediti pecuniari derivanti da mutui ipotecari e non solo, dovevano essere rispettati congiuntamente i criteri cumulativi comuni e i criteri specifici del portafoglio iniziale della convenuta secondo quanto previsto e stabilito dall'avviso di cessione pubbl. in G.U. parte seconda n. 70 del 16.06.2012; condizioni, quest'ultime, che non potevano essere soddisfatte in alcun modo dal contratto di mutuo in oggetto sia riguardo ai criteri cumulativi comuni sia perché in riferimento ai criteri specifici richiesti vi rientravano soltanto i crediti pecuniari che alla data di individuazione appartenevano alla soc. "BETA" S.r.l. secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta G.U., al punto n. 1), pag. 3;

secondo i recenti orientamenti dell'ABF (cfr. Collegio di Palermo decisione n. 12060/2021) la legittimazione passiva è attribuita esclusivamente all'ente tenuto ad effettuare le segnalazioni in CRIF o in ogni altro sistema di informazioni creditizie (SIC), che si identifica nell'intermediario titolare del credito in applicazione del principio di titolarità del credito, che per l'appunto, nel caso di specie, è proprio la resistente. Ciò è confermato dalle due visure CRIF prodotte dal ricorrente, da quella allegata dalla Banca, nonché dagli avvisi di scadenza delle rate e dai preavvisi di segnalazione allegati dalla stessa.

Deduce che il contratto è stato originariamente stipulato con una banca poi incorporato dalla convenuta.

Sia l'atto di rinegoziazione del mutuo del 24.08.2015 all'art. 11 sia l'atto di rinegoziazione del mutuo del 02.04.2021 all'art. 9 stabiliscono quanto segue: "Resta altresì inteso che le presenti pattuizioni non costituiscono novazione delle obbligazioni originarie", con ciò determinando, di conseguenza, che non si è avuto alcun mutamento dal lato oggettivo e/o soggettivo dell'originario rapporto contrattuale di mutuo stipulato, così come delle obbligazioni originarie da esso derivanti.



Infine, perché la ALFA è una società facente parte della resistente che è da ritenersi l'unica ad avere la legittimazione passiva in relazione alla presente controversia.

Nel merito rileva che il contratto rientra nella fattispecie del credito al consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 e nell'ambito del credito immobiliare di cui all'art. 120-quinquies e di conseguenza, suscettibile dell'applicazione dell'art. 120-undecies del T.U.B. e dell'art. 125 T.U.B.

Eccepisce inoltre che la documentazione allegata dalla resistente, relativa agli avvisi di scadenza delle rate insolute e ai preavvisi, si riferisce a periodi antecedenti e differenti rispetto a quello in cui è maturata l'insolvenza del ricorrente (causata dall'erronea gestione e imputazione prioritaria degli addebiti relativi al c/c dedicato al pagamento del mutuo de quo da parte della filiale) ma siano inerenti addirittura ad insolvenze di singole rate mensili scadute (accompagnate incredibilmente da presunte singole rate scadute con importi inesistenti da ritenersi mere differenze residuali o compensazioni su rate scadute come nel caso ad es. della rata n. 100 con scad. il 01.12.2018 di soli € 0,28 oppure della rata n. 101 con scad. il 01.01.2019 di soli € 1,11 oppure ancora della rata n. 102 con scad. il 01.02.2019 di soli € 0,38 etc.) nel periodo dal 01.11.2018 al 01.02.2020 tempestivamente e immediatamente regolarizzate dal ricorrente (cfr. doc. all. dalla resistente n. 5 - quietanze pagamenti rate arretrate);

Ribadisce che il periodo da esaminare su cui verte il presente procedimento, in cui sarebbe maturata l'insolvenza da parte del ricorrente iniziava a decorrere semmai, dalla data del primo presunto mancato pagamento del 05.10.2020, momento, questo, a partire dal quale dopo il mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, l'intermediario avrebbe dovuto procedere alla spedizione dei dovuti preavvisi di segnalazione al ricorrente.

Sul punto contesta nuovamente la ricezione delle lettere di preavviso allegate dalla banca, rilevando l'inefficacia dell'attestazione tramite servizio GPS i quanto non vi è alcuna corrispondenza tra il sistema di tracciatura delle spedizioni impiegato dalla Banca, il servizio di geo-localizzazione satellitare GPS e il reale luogo di consegna in cui dovevano essere recapiti i suddetti preavvisi di segnalazione rispetto all'indirizzo di residenza, e quindi, al luogo di ubicazione dell'abitazione del ricorrente che si allega per conoscenza s (cfr. doc. all. n. 2). Inoltre il preavviso del 14.11.2020 non riporta alcun nominativo di recapito mentre l'altro preavviso sempre del 14.11.2020 è una scansione di immagine illeggibile e non di certo una copia conforme all'originale informatico.

Infine eccepisce che con il preavviso veniva contestato il mancato pagamento di un'unica rata.

A sostegno della richiesta di rimborso delle spese allega la fattura emessa dal procuratore. Infine, a dimostrazione dei danni non patrimoniali subiti deposita le comunicazioni di respingimento della pratica di richiesta di finanziamento nonché gli screenshot relativi alle conversazioni intrattenute con una delle responsabili commerciali della società finanziaria. L'intermediario nelle contropliche rileva che le comunicazioni inviate personalmente dall'istante, prima delle note spedite a mezzo legale, sono qualificabili come reclami attesa la definizione fornita dalle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF

Nel merito deduce che nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione resa pubblica per mezzo di inserzione nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2012, il credito riveniente dal mutuo in esame era stato oggetto di una cessione in blocco di crediti, avvenuta in data 31.5.2012, ad una società veicolo (SPV) divenuta titolare del credito stesso. Pertanto la resistente nella fattispecie opera non già *iure proprio*, ma in forza di una procura generale conferita il 18.6.2016 dalla cessionaria, sulla base della quale è incaricata di effettuare anche le segnalazioni relative al credito ceduto.

Nel caso di specie, sia dal contratto di rinegoziazione del 2.4.2021 (v. allegati al ricorso), che dalle quietanze emesse dalla convenuta in nome e per conto della cessionaria si





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricava che dal 31.05.2012 il mutuo risultava intestata alla cessionaria ALFA. Tale società, sebbene appartenente al gruppo bancario diretto dalla resistente è soggetto del tutto autonomo.

Quanto all'eccezione pregiudiziale sollevata dal ricorrente, riguardante un presunto difetto di legittimazione passiva del Conciliatore Bancario Finanziario, controparte pare confondere l'istituto della "mediazione" ovvero del "procedimento di arbitrato" presso la Camera Arbitrale del Conciliatore con il presente procedimento. A conforma di tale palese fraintendimento, evidenzia come il legale del ricorrente abbia depositato il Regolamento della citata Camera Arbitrale. In ogni caso sul punto richiama quanto previsto dalla citate Disposizioni sull'ABF che stabiliscono la possibilità di avvalersi del Conciliatore per il deposito degli atti difensivi.

## DIRITTO

L'ABF deve risolvere la questione della asserita illegittimità di una segnalazione in SIC. A dicembre del 2008 il ricorrente ha stipulato un mutuo fondiario per 250,000,00 mila euro. Nell'agosto del 2015 e nell'aprile del 2021, i mutuatari, chiedevano due diverse "rinegoziazioni" del tasso ed anche un allungamento della durata dell'ammortamento, al fine di dilazionare il pagamento delle rate che all'epoca risultavano insolute. Dalla visura in atti CRIF (del 26/4/2021) risultano ritardi per 6 rate da ottobre 2020 a marzo 2021, per un importo iniziale di euro 9.623,00.

Nel 2012 c'è stata la cessione del credito a OMISSIS con pubblicazione su GU; l'attuale convenuta ha mantenuto il compito di incassare e riscuotere le somme per conto della titolare del credito ed ha effettuato le segnalazioni dichiarando di farle in nome e per conto della cessionaria, per cui il Collegio reputa sussistente la legittimazione passiva della resistente (in termini, Collegio di Palermo decisione n. 12060/2021), come reputa senza rilievo l'eccezione relativa alla procura conferita al legale del ricorrente, atteso che all'Arbitro è possibile ricorrere anche senza assistenza tecnico-legale.

L'intermediario ha poi eccepito l'inapplicabilità nel caso di specie della previsione dell'obbligo di preavviso stabilita dal comma 3 dell'art. 125 TUB, rilevando che le segnalazioni in esame, in quanto riferite ad un mutuo fondiario, sarebbero sottratte, ai sensi dell'art. 122 TUB, dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica dettata dal Capo II del Titolo VI del testo normativo citato.

Sul punto si rimanda alla pronuncia n. 9311 del 20.10.2016 con la quale il Collegio di Coordinamento ha affermato che l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico si applica a favore delle persone fisiche, sia consumatori che professionisti, a prescindere dalla tipologia del finanziamento. In tal senso, cfr. la recente pronuncia del Collegio di Napoli n. 5831/2022:

“Quanto all'altro presupposto, di natura formale, il Collegio, in adesione ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento con dec. n. 9311 del 2016, respinge l'eccezione formulata da parte resistente circa l'inapplicabilità al rapporto in esame della disciplina sull'obbligo di preavviso, posto che l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico trova comunque applicazione a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti, a prescindere dalla tipologia di finanziamento (si v. anche il Capo I bis TUB, inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, art. 120-undecies TUB il quale richiama espressamente le disposizioni dell'art. 125 TUB relativamente ai rapporti di credito immobiliare ai consumatori e Cass. n. 14382 del 2021).

Nessuna rilevanza infine sul piano pregiudiziale va poi attribuita al dedotto (ex parte attorea) difetto di legittimazione passiva del Conciliatore Bancario Finanziario, prevedendo le Disposizioni sull'ABF la possibilità di avvalersi del Conciliatore per il deposito degli atti



difensivi.

Quanto ai presupposti della segnalazione, il Collegio osserva che sul piano del presupposto formale il preavviso a dire della convenuta sarebbe stato effettuato con note asseritamente inviate, in data 14.02.2020 e 14.11.2020.

Per quanto concerne la prova della ricezione di tali missive, l'intermediario deduce che la stessa sarebbe attestata dal sistema di consegna "Formula Certa Nexive"; tuttavia il ricorso a tale sistema di consegna non emerge dalla documentazione allegata e manca in atti quindi la prova certa della consegna del preavviso all'interessato, che è per orientamento uniforme un atto recettizio.

La banca ha depositato delle ulteriori note di sollecito (relative alla mensilità di giugno e novembre 2019 nonché di febbraio 2020) delle quali non risulta provata la consegna.

Essendo in ipotesi di SIC il preavviso, a differenza della segnalazione in CR), presupposto di legittimità della segnalazione, la domanda di cancellazione qui proposta risulta fondata, tanto più tenuto conto della circostanza secondo la quale quantomeno al momento della scadenza della rata di gennaio 2021, il conto risultava sufficientemente capiente, mentre le rate non risultarono addebitate se non da marzo del 2021. Il che in astratto renderebbe non regolare la segnalazione anche sul piano del presupposto sostanziale.

Successivamente interveniva poi, in data 02.04.2021, l'accordo di rinegoziazione.

La domanda sia di danno patrimoniale sia di danno non patrimoniale è invece generica, priva di prova e sfornita di supporto probatorio.

In atti il Collegio ha rinvenuto una mera mail di diniego di accesso al credito, la quale oltre tutto appare essere riferita ad una società dell'attuale ricorrente.

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1642 del 2019 ha enunciato il seguente principio di diritto:

*"Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione".*

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO